

Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 27

Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;27

Art. 1

(Oggetto e finalità della legge)

- 1. La presente legge disciplina l'efficacia dei piani delle cave, approvati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), più di ventiquattro mesi dopo la data di cui all'articolo 13 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, senza previa sottoposizione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
- 2. La presente legge è finalizzata a garantire:
 - a) l'applicazione della direttiva 2001/42/CE ai piani delle cave;
 - b) il superamento del precontenzioso UE 'Caso EU Pilot 2706/11/ENVI', relativo all'applicazione della procedura di VAS ai piani delle cave.

Art. 2


(Efficacia dei piani delle cave)

- 1. L'efficacia dei piani delle cave di cui all'articolo 1, comma 1, è sospesa fino alla loro approvazione, a seguito della procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi della l.r. 14/1998, nonché del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).(1)
- 2. I procedimenti amministrativi per l'approvazione dei progetti di gestione produttiva d'ambito territoriale estrattivo (ATE) e per il rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle sostanze minerali di cava, di cui alla I.r. 14/1998, pendeviti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi nel periodo di cui al comma 1.

3. (2)

- **4.** I procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) sui progetti di gestione produttiva di ATE e sui progetti attuativi di coltivazione di cava, in corso alla data di approvazione della presente legge, sono comunque portati a termine. Le risultanze di tali procedimenti possono essere tenute in considerazione nell'ambito del processo di VAS sui piani delle cave.
- **5.** Sono fatti salvi gli interventi oggetto di autorizzazione già rilasciata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l.r.14/1998, ed efficace alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali interventi, nonché i relativi atti amministrativi, dovranno conformarsi alle indicazioni e alle prescrizioni eventualmente emergenti dal processo di VAS.

(Entrata in vigore)



NOTE:

- 1. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) della I.r. 8 aprile 2015, n. 8.
- 2. Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 8 aprile 2015, n. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia